

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007 e 20 marzo 2008 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2007;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissare la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Considerato che è in corso di predisposizione il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2008, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2008, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02834

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2008.

Approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;



Visto il decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000, concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare l'art. 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il citato decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000 ed in particolare l'art. 10, comma 2, lettera b), che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale;

Visto il decreto interministeriale in data 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001, che reca modifiche al citato decreto in data 26 gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto 8 marzo 2006, che prevede la predisposizione da parte del Comitato di Esperti di Ricerca per il Sistema Elettrico (di seguito: CERSE) del Piano triennale, contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e sviluppo ed i risultati attesi, la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previa consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora denominato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, che prevede l'approvazione del Piano triennale e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico);

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, che prevede che la procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma, proposti per l'ammissione a contributo, è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri per la valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, che prevede che il bando di gara è approvato dal Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), su proposta del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito CERSE) e trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 marzo 2006 (di seguito: il decreto 23 marzo 2006), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 4 maggio 2006, recante approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e l'attribuzione delle risorse del Fondo di cui al citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000;

Visto che il decreto 23 marzo 2006 prevede all'art. 3, comma 1, l'individuazione, come esigenze prioritarie di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, delle seguenti tematiche: economicità, affidabilità e sicurezza del sistema elettrico; tecnologie innovative per l'impiego pulito del carbone e per il sequestro dell'anidride carbonica; tecnologie per l'impiego dell'idrogeno e delle fonti rinnovabili; sistemi per la generazione distribuita e l'uso efficiente dell'energia; partecipazione italiana agli accordi di cooperazione tecnologica internazionale; ricerca prenormativa;

Visto, altresì, che il medesimo decreto 23 marzo 2006 prevede all'art. 2, comma 2, che i temi di ricerca sono classificati in: temi di ricerca di tipologia «a», che corrispondono ai progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto 8 marzo 2006, interamente finanziati dal Fondo e i cui risultati sono a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; temi di ricerca di tipologia «b», che corrispondono ai progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del già citato decreto 8 marzo 2006, parzialmente finanziati dal Fondo;



Visto, inoltre, che il decreto 23 marzo 2006 prevede all'art. 4, comma 2, che la restante parte delle disponibilità del Fondo maturate al 31 dicembre 2005 è destinata al finanziamento dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma e che la selezione dei suddetti progetti di ricerca proposti per l'ammissione a contributo è effettuata tramite procedura concorsuale, secondo le disposizioni del citato art. 5, del decreto 8 marzo 2006;

Considerato che la Commissione europea - DG concorrenza, in data 20 dicembre 2006, ha adottato la decisione n. C(2006)6681 def, sull'aiuto di Stato NN. 27/05 - Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la compatibilità con il trattato del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico, in quanto riguarda progetti di ricerca fondamentale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007, registro 3, foglio 231, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito CERSE) di cui al decreto 8 marzo 2006;

Visto il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2007, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2007, che all'art. 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, indicate dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 3 agosto 2007, n. 209/07, recante «Attivazione delle funzioni del CERSE attribuite in via transitoria all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con decreto ministeriale del 21 giugno 2007»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas RDS 4/08 del 18 giugno 2008, recante «Approvazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero delle attività produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006»;

Vista la delibera 6 novembre 2008 - RDS 8/08 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle sue funzioni del CERSE, denominata «Schema di bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006», trasmessa con nota 35690 del 18 novembre 2008;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere tempestivamente all'approvazione dello schema di bando, al fine di consentire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la valutazione e la selezione delle proposte di progetti di ricerca presentate dai soggetti interessati operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale, parzialmente finanziate dal Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, istituito presso la medesima Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri per la valutazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 è approvato il bando di gara allegato al presente decreto in quanto parte integrante dello stesso, come proposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle sue funzioni del CERSE, con delibera 6 novembre 2008 - RDS 8/08, denominata «Schema di bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006», trasmessa con nota n. 35690 del 18 novembre 2008.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per i provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti.

2. Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per il seguito di competenza, ai sensi del decreto 8 marzo 2006, nelle attività operative e gestionali connesse alla svolgimento della procedura concorsuale.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2008

Il direttore generale: ROMANO



ALLEGATO

BANDO DI GARA PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI INTERESSE GENERALE PER IL SISTEMA ELETTRICO DI CUI AL D.M. 8 MARZO 2006

Visti:

- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01);
- la decisione della Commissione europea – Direzione generale per la concorrenza, del 20 dicembre 2006, n. (2006) 6681 def., sull’Aiuto di Stato NN. 27/05 – Ricerca e sviluppo del settore elettrico, con la quale è stato dichiarato che, anche in considerazione degli impegni assunti dall’Italia, il regime che l’Italia intende applicare per finanziare la ricerca industriale e l’attività di sviluppo sperimentale da parte di imprese è un aiuto di Stato che può essere considerato compatibile con la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di R&S;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 1998, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, recante “*Attuazione della direttiva 96/92/CE relativa al mercato interno dell’energia elettrica*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 1999, n. 75;
- il decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, recante “*Individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 febbraio 2000, n. 27;
- il decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica 17 aprile 2001, recante “*Modifiche al decreto 26 gennaio 2000*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 aprile 2001, n. 97;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2001;
- il decreto legge del 18 febbraio 2003, n. 25, recante “*Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici*” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge del 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 aprile 2003, n. 92;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 “*Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 settembre 2004, n. 215;



- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 204/99, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 235, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 1999, n. 306;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, recante “*Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 28 febbraio 2003*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 marzo 2006, n. 63;
- il “*Piano triennale della ricerca di sistema elettrico e piano operativo annuale*”, predisposto dal CERSE ed approvato, con modifiche, con decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 111, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio 2006, n. 102;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 agosto 2007, n. 188, che ha convertito, con modificazioni, il decreto - legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “*Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia*”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, n. 383, recante “*Disposizioni transitorie per la gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000*”, con il quale sono state attribuite transitoriamente all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca di Sistema Elettrico, di cui all’art. 8 del decreto 8 marzo 2006;
- i decreti ministeriali del 22 giugno 2007 di recepimento degli Accordi di programma stipulati dal Ministero dello Sviluppo Economico e l’ENEA, il CNR ed il CESI Ricerca S.p.A., in data 21 giugno 2007;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2007, n. 209/07, recante “*Attivazione delle funzioni del CERSE attribuite in via transitoria all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con D.M. del 21 giugno 2007*”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas RDS 4/08, del 18 giugno 2008, recante “*Approvazione dei criteri di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero delle attività produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando per la selezione dei progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006 – 2008 e piano operativo annuale 2006*”;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, in data 28 luglio 2008, prot. 000738;
- la lettera della Segreteria Operativa di cui all’art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, istituita dalla CCSE (Segreteria Operativa), in data 29 luglio 2008, con la quale è stato trasmesso all’ Autorità per l’energia elettrica lo schema di bando di gara;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas RDS 8/08, del 6 novembre 2008, recante “*Schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano Triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006*”;



Articolo 1

Obiettivi generali

1. Con il presente bando di gara, si intendono finanziare i progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all'art. 10, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000.
2. In particolare, il bando è indetto per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, rispondenti ai temi di ricerca contenuti nel *Piano operativo annuale 2006*, parte integrante del *Piano Triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*.
3. I temi di ricerca oggetto del presente bando sono stati ulteriormente individuati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) valenza strategica attuale per il sistema elettrico nazionale, in considerazione delle evoluzioni e dei mutamenti di contesto intervenuti successivamente all'approvazione del *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*;
 - b) disponibilità economiche del Fondo per la ricerca di sistema elettrico di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000;
 - c) compatibilità con altre iniziative nazionali di agevolazione per l'innovazione industriale e la ricerca.
4. Il presente Bando contiene l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle garanzie finanziarie o assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri di valutazione e selezione delle proposte di progetto presentate.

Articolo 2

Definizioni

- "*Area/Settore*": partizione e sub-partizione della Ricerca di Sistema, come identificate nel *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*.
- "*Assegnatario*": titolare del contributo erogato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, a seguito dell'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, delle graduatorie delle Proposte di progetto presentate in forza del presente bando.
- "*Capofila*": soggetto referente per le Proposte di progetto presentate congiuntamente da più Proponenti.
- "*Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE)*": ente pubblico di cui all'art. 1, del d.lgs n. 98/1948 e alla deliberazione dell'Autorità per energia elettrica e il gas n. 22/07, recante "*Nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico*".
- "*Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (CERSE)*": comitato di esperti, di cui all'art. 8, del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, le cui funzioni sono state attribuite in via transitoria, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 383/07, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità, con la deliberazione n. 209/07, ha disposto l'attivazione delle funzioni attribuitele in via transitoria fino alla ricostituzione ed alla ripresa di operatività del suddetto Comitato.



- “*Contributo*”: assegnazione erogata dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- “*Contratto di ricerca*”: contratto stipulato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico con i soggetti titolari dei progetti di ricerca, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006.
- “*Decreto interministeriale 26 gennaio 2000*”: decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 26 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 febbraio 2000, n. 27;
- “*Decreto 8 marzo 2006*”: decreto del Ministro delle Attività Produttive dell’8 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 marzo 2006, n. 63.
- “*Disciplina comunitaria*”: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 dicembre 2006.
- “*Esperti*”: esperti, nazionali o esteri, di comprovata esperienza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore energetico, di cui all’art. 11, del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006.
- “*Fondo*”: Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, istituito dall’art. 11 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 17 aprile 2001.
- “*Gruppo tematico*”: accorpamento di temi di ricerca omogenei, compresi all’interno della stessa Area di cui al *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*.
- “*Organismi di ricerca*”: soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffondere i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente né ai risultati prodotti.
- “*Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*”: piano triennale della ricerca di sistema elettrico comprensivo del piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio, predisposto dal CERSE ed approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006;
- “*Piano operativo annuale*”: piano delle attività di ricerca relativo all’anno 2006, facente parte integrante del *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*.
- “*Progetto*”: proposta di progetto di ricerca inserita nella graduatoria approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle Attività Produttive dell’8 marzo 2006.
- “*Proponente*”: il soggetto che presenta, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti, una proposta di progetto ai sensi del presente bando.



- *“Proposta di progetto”*: proposta presentata per la selezione di progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano operativo annuale e rientranti nelle attività di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000.
- *“Ricerca industriale”*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti o processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di Sviluppo sperimentale.
- *“Segreteria Operativa”*: organismo costituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006.
- *“Soggetti ammissibili”*: soggetti che, possedendo i requisiti di cui all’art. 4 del presente Bando, possono beneficiare dei contributi a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- *“Stato di avanzamento”*: grado di sviluppo o di completamento delle attività previste o svolte nell’ambito del progetto di ricerca, definito sulla base di opportuni indicatori.
- *“Sviluppo sperimentale”*: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prototipi, processi o servizi nuovi modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione ed alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- *“Tema di ricerca”*: specifico argomento di ricerca identificato dal e inserito nel *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*.

Articolo 3

Ambito dell’intervento

1. L’ammontare massimo delle risorse del Fondo destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del presente bando è stabilito in 53.200 k€.



2. L'ambito d'intervento del presente bando è definito nella tabella sottostante, nella quale sono riportati i temi di ricerca cui dovranno riferirsi le proposte di progetto oggetto di selezione, la loro aggregazione in gruppi tematici e l'area di appartenenza.
3. Nella tabella sottostante è altresì riportato il contributo massimo previsto per ogni singolo tema di ricerca.

Tabella I – Gruppi tematici -Temi di ricerca e relativi contributi massimi

AREA GOVERNO DEL SISTEMA		contributo max. [k€]
Gruppo tematico <i>Promozione dello sviluppo dei sistemi</i>		
5.1.4.1	Modelli di riferimento delle reti di distribuzione MT-BT	1.300
Gruppo tematico <i>Sviluppo dispositivi di governo di sistema</i>		
5.1.3.4	Sistemi automatici di difesa rapida delle sezioni critiche delle reti	5.400
5.1.5.2	Sviluppo di dispositivi di misura della qualità della potenza	1.000
5.1.5.3	Studio e messa a punto di dispositivi per la compensazione dei disturbi	800
5.1.6.2	Sistemi ICT per la interazione utente-sistema-mercato per piccole utenze	2.000
Totale		10.500
AREA PRODUZIONE E FONTI ENERGETICHE		
Gruppo tematico <i>Gas naturale</i>		
5.2.3.5	Metodologie di diagnostica avanzata di centrali termoelettriche	1.500
Gruppo tematico <i>Programmi di calcolo interattivi, banche dati, scenari, misure</i>		
5.2.5.1	Soluzioni innovative per generare energia elettrica ad alta efficienza in terminali LNG	800
Gruppo tematico <i>Fonti rinnovabili</i>		
5.2.5.3	Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	8.000
Totale		10.300
AREA TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE		
Gruppo tematico <i>Normative di trasmissione e distribuzione</i>		
5.3.1.8	Razionalizzazione dei limiti di portata delle linee interrate	1.600
5.3.2.3	Contributo delle masse estranee estese alla "rete di terra globale"	1.100
Gruppo tematico <i>Tecniche di trasmissione e distribuzione</i>		
5.3.1.3	Valutazione della temperatura dei conduttori delle linee aeree in tempo reale	1.600
5.3.1.4	Trasformazione di linee esistenti per aumentare la portata	1.600
5.3.1.7	Nuove tecnologie di posa di linee interrate in sedi stradali o autostradali	4.100
5.3.1.9	Linee sottomarine di tipo innovativo	3.500
5.3.2.2	Apparati e impianti innovativi per l'evoluzione delle reti di distribuzione	3.500
Gruppo tematico <i>Strategie di trasmissione e distribuzione</i>		
5.3.2.1	Evoluzione nella struttura e nella gestione delle reti di distribuzione	5.300
Totale		22.300
AREA USI FINALI		
Gruppo tematico <i>Modellistica, studi preformativi, linee guida</i>		
5.4.3.3	Penetrazione delle tecnologie elettriche in impieghi termici	900




Gruppo tematico <i>Componenti e impianti innovativi</i>		
5.4.1.3/5.4.3.3	Sviluppo di componenti e impianti innovativi per la razionalizzazione dei consumi elettrici negli edifici con particolare riferimento al condizionamento estivo	3.200
5.4.3.2	Componenti efficienti per impianti elettrici	1.200
5.4.4.4	Sviluppo di componenti per la cogenerazione distribuita di piccola taglia	3.000
5.4.4.5	Sviluppo di componenti e impianti innovativi per la trigenerazione distribuita di piccola taglia	2.700
	Totale	11.100
	TOTALE	53.200

Articolo 4


Soggetti ammissibili e requisiti

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente bando, a condizione che possiedano una stabile organizzazione di ricerca sul territorio nazionale, i seguenti soggetti:
 - a) imprese che esercitano le attività industriali dirette alla produzione di beni e/o di servizi, anche di ricerca;
 - b) Organismi di ricerca.
2. Ciascun Proponente di cui al comma 1, lettera a), alla data di presentazione della Proposta di progetto dovrà:
 - a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposto a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria;
 - c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
 - d) non rientrare tra coloro che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e) essere in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - f) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° ottobre 2004;
 - g) non rientrare in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, della l. n. 575/65 e successive modificazioni.
3. I requisiti di cui al comma precedente dovranno essere provati tramite esibizione degli omologhi certificati o mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato I - Scheda 1).
4. Le imprese dovranno, altresì, presentare, al momento della presentazione della Proposta di progetto, un certificato di iscrizione alla Camera di commercio con relativo nulla osta ai fini dell'art. 10, della l. n. 575/65 e successive modificazioni.



Articolo 5*Caratteristiche dei progetti*

1. I Progetti devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e devono essere finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, in coerenza con quanto definito all'art. 10, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000. Le suddette attività sono svolte a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e sono contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale. I risultati delle attività e la loro utilizzazione sono regolati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto; in particolare, come previsto alla lettera b), gli eventuali utilizzatori dei risultati della ricerca dovranno pagare dei diritti a favore del Fondo, il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei risultati medesimi, deve essere determinato dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. Nel caso di Proposte di progetto presentate congiuntamente da più Proponenti, i rapporti tra gli stessi, ai fini della realizzazione del Progetto, dovranno essere regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi ed altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese. Tali accordi, che devono essere puntualmente descritti nella Proposta di progetto di cui all'art. 6, devono regolamentare i rapporti tra le parti e definire, per ciascun Proponente, l'attività da realizzare, anche in termini di costi da sostenere, nonché dimostrare la rilevanza della partecipazione di ogni singolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto. Gli accordi, così come descritti, possono essere formalizzati anche successivamente alla presentazione della Proposta di progetto di cui all'art. 6, ma comunque prima della sottoscrizione del contratto di ricerca di cui all'art. 11. Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.
3. Nel caso di Proposte di progetto presentate congiuntamente da più Proponenti, alla data di presentazione della Proposta deve risultare sottoscritto un esplicito accordo che definisca con chiarezza gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati.
4. Nel caso la Proposta di progetto sia presentata congiuntamente da più Proponenti, deve essere individuato il "Capofila", intendendosi per tale l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del progetto stesso e della sua attuazione, nonché di referente ufficiale dei Proponenti.
5. Gli Organismi di ricerca non potranno assumere il ruolo di Capofila di cui al comma precedente.
6. Il costo delle attività di ciascun Proponente deve essere almeno pari al 10% del costo dell'intero Progetto, mentre il costo delle attività del Capofila deve essere almeno pari al 40% del costo dell'intero Progetto.
7. L'importo complessivo dei costi ammissibili previsti per ciascun progetto, come risultante dalla Proposta di progetto, non può essere inferiore a 1 milione di euro, né superiore a 4 milioni di euro.
8. La data di avvio dei Progetti deve in ogni caso intervenire non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di ricerca di cui all'art. 11 ed essere comunicata al CERSE, a cura del Capofila, con apposita dichiarazione. I progetti hanno una durata non superiore a 36 mesi dall'avvio del progetto, fatti salvi casi particolari per i quali, su richiesta del Capofila, il CERSE può disporre un incremento temporale, qualora ne valuti la necessità in relazione



alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilite.

Articolo 6

Formulazione delle Proposte di progetto

1. Ciascuna Proposta di progetto deve riferirsi, a pena di inammissibilità, ad uno solo dei temi riportati nella tabella di cui all'art. 3, da indicare con evidenza. I Proponenti possono presentare, singolarmente o congiuntamente, più Proposte di progetto, purché afferenti a temi diversi.
2. Le Proposte di progetto devono essere redatte come specificato nell'Allegato 2.
3. Le Proposte di progetto devono contenere ogni informazione utile a qualificare tanto i proponenti che il progetto stesso, ai fini delle valutazioni di ammissibilità e di merito.
4. Ogni Proposta di progetto, per essere ammessa alla selezione, deve contenere il preventivo dei costi redatto secondo le modalità di cui alle schede economiche, di cui all'Allegato 2, parte C, tenendo conto dei criteri per la rendicontazione dei costi, di cui all'Allegato 3.
5. Ogni Proposta di progetto deve contenere un piano economico-finanziario che evidenzii anche la struttura della copertura finanziaria e l'ammontare degli eventuali benefici economico-finanziari derivanti dall'utilizzazione dei risultati del Progetto.
6. La Proposta di progetto deve evidenziare la disponibilità dei Proponenti, in caso di concessione del contributo a carico del Fondo, a rinunciare a una parte di tale contributo al fine di ottenere un punteggio aggiuntivo al punteggio complessivo ottenuto per i criteri di valutazione di cui all'art. 10, commi 5 e 6. Tale punteggio aggiuntivo verrà assegnato, con le modalità specificate all' art. 10, comma 8, alle Proposte di progetto per le quali ricorrano le condizioni di cui al medesimo articolo, comma 6.
7. Le Proposte di progetto devono essere scritte in lingua italiana. La proposta deve contenere un "summary" del progetto anche in lingua inglese.

Articolo 7

Forma ed intensità dei contributi

1. Le intensità dei contributi di cui al presente bando sono regolate ai sensi della Disciplina Comunitaria. In particolare l'intensità del contributo, calcolato in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà comunque superare il 50% per le attività di ricerca industriale (RI) e il 25% per le attività di sviluppo sperimentale (SS).
2. Alle intensità dei contributi non sono applicabili sistemi di maggiorazione.
3. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo de minimis, per i medesimi costi.
4. Nel caso in cui un Organismo di ricerca partecipi ad una Proposta di progetto dovrà essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del punto 3.2 della Disciplina comunitaria.



5. Per gli Organismi di ricerca che svolgono attività sia di natura economica che non economica devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti.

Articolo 8

Affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria del soggetto proponente

1. *Affidabilità tecnico-scientifica*

Ciascun Proponente deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento dell'attività di ricerca per la quale si propone (Allegato 2 - Scheda A2).

2. *Affidabilità economico-finanziaria*

Ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo economico-finanziario (Allegato 1 - Scheda 2).

Ove il Proponente abbia presentato altre Proposte di progetto in forza del presente bando, la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria sarà effettuata considerando per costo della Proposta di progetto la somma dei costi complessivi delle singole Proposte di progetto presentate, al netto dei contributi ottenuti e/o richiesti.

3. *Cauzione*

Il Proponente, in caso di Proposte di progetto presentate singolarmente, ovvero il Capofila, in caso di Proposte di progetto presentate congiuntamente, che risulti Assegnatario dovrà presentare, al momento della stipula del contratto di ricerca, una garanzia a titolo di cauzione definitiva, pari al 30 % del complessivo importo da erogare costituita alternativamente:

- i. da versamento in contanti presso il seguente c/c bancario: Conto per il finanziamento delle attività di Ricerca della CCSE: Banca Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT25T0103003200000009168428;
- ii. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa;

La fideiussione o polizza assicurativa dovranno, a pena di esclusione, essere prestate solo da:

- i. istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.Lgs. 1/9/93 n. 385;
- ii. imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- iii. intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nella suddetta garanzia il fideiussore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, impegnandosi altresì a garantire la operatività della polizza o fideiussione nel termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della CCSE.




Articolo 9*Costi ammissibili*

1. Sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, i costi di cui all'Allegato 3.

Articolo 10*Procedura concorsuale e criteri di valutazione*

1. Il CERSE organizza l'attività di valutazione delle Proposte di progetto presentate nell'ambito del presente bando.
2. Alla valutazione di merito sono ammesse le Proposte di progetto che rispondono ai requisiti di cui ai termini ed alle modalità di presentazione specificate agli artt. 5, 6, 8, e 14.
3. Terminate le verifiche di cui al comma 2, la Segreteria Operativa invia al CERSE, entro 30 giorni dal termine di ricevimento di cui all'art. 14, comma 1, (termine di ricevimento) un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla valutazione di merito, contenente, per ciascuna Proposta, almeno le seguenti informazioni: nome del progetto, acronimo, costo complessivo, contributo richiesto, Area, Gruppo tematico, Tema di ricerca.
4. Entro 45 giorni dal Termine di ricevimento, il CERSE individua gli esperti o i gruppi di esperti, di cui all'art. 11 del decreto 8 marzo 2006 (Esperti), per la valutazione delle singole Proposte di progetto ammesse alla valutazione di merito, informando la Segreteria Operativa e la CCSE per i seguiti di competenza.
5. La valutazione delle Proposte di progetto viene effettuata dagli Esperti sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - A) Innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico, valutata rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale ed al grado di innovazione, nonché al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico (punti 0-25, soglia minima 20).
 - B) Qualità scientifica e tecnologica dei Proponenti, valutata rispetto all'adeguatezza tecnico-scientifica e manageriale (in particolare per il Capofila) dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, al ruolo previsto per i diversi Proponenti, alla presenza contemporanea di imprese industriali ed Organismi di ricerca, alla complementarità, bilanciamento e completezza delle competenze (punti da 0-20, soglia minima 15).
 - C) Coerenza e qualità della proposta, valutate rispetto alla chiarezza del programma di ricerca, all'identificazione degli obiettivi, all'allocazione delle risorse tecniche ed umane, alla fattibilità tecnica ed economica, all'organizzazione interna del progetto (con particolare attenzione alle attività previste per il controllo e il coordinamento dei Proponenti da parte del Capofila e l'individuazione e la gestione dei rischi), all'adeguatezza del piano di lavoro (punteggio 0-15, soglia minima 10).
 - D) Benefici attesi per gli utenti del sistema elettrico nazionale e valorizzazione dei risultati, valutati con riferimento ai benefici diretti per gli utenti del sistema elettrico nazionale, all'incremento di competitività per il sistema elettrico nazionale, all'utilizzo dei risultati, alla validità del piano di sviluppo industriale, alla valorizzazione della proprietà, alle ricadute industriali e agli eventuali benefici economico-finanziari per i Proponenti, alla potenzialità di generare diritti di cui all'art. 5, comma 1, e al loro ammontare stimato (punteggio 0-30, soglia minima 25).



6. Le Proposte di progetto che hanno conseguito il punteggio complessivo di almeno 75 punti e la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C e D, di cui al comma precedente, sono ammesse alle graduatorie.
7. Le Proposte di progetto ammesse alle graduatorie sono altresì valutate per determinare il massimo contributo ammissibile. A tal fine, gli Esperti verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come ricerca industriale o sviluppo sperimentale e valutano l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza dei relativi costi.
8. In caso di rinuncia dei Proponenti ad una parte del massimo contributo ammissibile, alla Proposta di progetto viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad un punto per ogni 2 punti di riduzione percentuale del contributo, fino ad un massimo di 10 punti complessivi. La riduzione percentuale viene applicata al massimo contributo ammissibile di cui al comma precedente.
9. Gli Esperti, entro tre mesi dal Termine di ricevimento, predispongono gli elementi per porre in graduatoria le Proposte di progetto e li trasmettono al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa.
10. Il CERSE, sulla base degli elementi di cui al comma precedente, con l'assistenza della Segreteria Operativa, redige una graduatoria di merito per ogni gruppo tematico.
11. I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto più meritevoli relative al singolo tema di ricerca, entro l'ammontare previsto per quel tema in base alla graduatoria di cui al precedente comma 10.
12. I residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo tema di ricerca di un Gruppo tematico, come differenza tra l'ammontare massimo di contributo previsto per ciascun tema e i contributi alle Proposte di progetto assegnatarie secondo il comma 11, sono assegnati in base alla graduatoria di merito del Gruppo tematico.
13. Eventuali importi residui da Gruppi tematici nei quali le Proposte di progetto che risultino assegnatarie di contributi non esauriscano l'importo totale di quel Gruppo tematico sono assegnati al finanziamento delle Proposte di progetto risultate più meritevoli a seguito del confronto delle graduatorie di tutti i Gruppi tematici.
14. In caso di parità di punteggio, per ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 11, 12 e 13, verrà data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio sub lettera D). In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
15. Il CERSE, entro 4 mesi dal Termine di ricevimento, trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico le graduatorie relative a ciascun Gruppo tematico, per la relativa approvazione.
16. Le graduatorie sono efficaci solo a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto 8 marzo 2006.

Articolo 11

Accettazione e Contratto di ricerca

1. A seguito della comunicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo precedente, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la CCSE, per tramite della Segreteria Operativa, comunica ad ogni singolo Assegnatario l'importo del contributo.
2. L'Assegnatario, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, deve far pervenire alla CCSE la propria accettazione, confermando tutti gli impegni assunti con la presentazione della Proposta di progetto.



3. In caso di mancata o tardiva accettazione, la Proposta di progetto è esclusa dalla graduatoria e surrogata, nei limiti delle somme rese disponibili, da quelle che seguono in graduatoria.
4. Eventuali modifiche, sia nell'assetto della compagine dei soggetti partecipanti, sia per altri aspetti relativi alle attività o ai costi del progetto, presentate dall'assegnatario all'atto dell'accettazione sono sottoposte al CERSE che le valuta e le accoglie se esse non alterano la significatività originaria del progetto. In caso contrario, il CERSE propone al Ministero dello Sviluppo Economico l'esclusione del progetto dalla graduatoria e la sua sostituzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con l'eventuale progetto seguente nella originaria graduatoria del gruppo tematico.
5. A seguito del ricevimento dell'accettazione, la CCSE conclude, entro i successivi 30 giorni, con l'Assegnatario un Contratto di ricerca per l'esecuzione delle attività dedotte nel Progetto.
6. Il Contratto regola i rapporti tra le parti per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del Progetto.
7. La Proposta di progetto iniziale, unitamente ad eventuali modifiche di cui al comma 4, costituisce parte integrante del Contratto di ricerca e punto di riferimento per ogni successiva verifica *in itinere* e per la verifica finale sul raggiungimento dei risultati.
8. Nel Contratto di ricerca deve essere indicato un unico conto corrente con i relativi riferimenti bancari presso cui saranno erogati i contributi in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 9.

Articolo 12

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo è assegnato in base alle graduatorie predisposte dal CERSE ed approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il contributo al Progetto è liquidato in più quote correlate allo stato di avanzamento del medesimo, sulla base della rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le modalità descritte nell'Allegato 3, e delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 6 del decreto 8 marzo 2006.
3. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, è pari al 30% (trenta per cento) dell'intero ammontare. Le successive quote sono liquidate, con frequenza non inferiore a 12 mesi, in relazione all'effettiva realizzazione del Progetto, in base al raggiungimento degli obiettivi intermedi.
4. La liquidazione della quota a saldo, non inferiore al 20% (venti per cento) dell'intero ammontare, è subordinata all'approvazione della relazione finale accompagnata dalla documentazione contabile relativa al Progetto.
5. Alla documentazione di cui al comma precedente è allegata una dichiarazione attestante che la documentazione contabile prodotta è conforme alla documentazione contabile originale e che la stessa si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del Progetto.
6. Il raggiungimento degli obiettivi intermedi dichiarati e la conclusione del Progetto sono verificati dal CERSE, assistito dalla Segreteria Operativa e dagli Esperti.
7. In base alle verifiche effettuate, se positive, il CERSE emette l'autorizzazione alla corresponsione della prevista quota da parte della CCSE.



8. La CCSE eroga tale quota entro 30 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione di cui sopra.
9. I contributi sono erogati dalla CCSE presso il conto corrente indicato nel Contratto di ricerca, di cui all'art. 11, comma 8.

Articolo 13

Accertamenti e revocche

1. In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del decreto 8 marzo 2006, il CERSE, avvalendosi della Segreteria Operativa e degli Esperti, dispone accertamenti sull'avvenuto progresso dell'attività, verifica lo stato di avanzamento dei progetti, l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese documentate ed il conseguimento dei risultati finali, in corrispondenza dell'erogazione dei contributi a titolo di acconto e di liquidazione, o in ogni altra fase della procedura, comunicando l'esito delle verifiche alla CCSE.
2. Il CERSE, sulla base degli accertamenti di cui al comma 1, oltre a quanto previsto nei contratti di ricerca in materia di sospensione, propone la revoca dei contributi concessi in caso di:
 - a) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al titolare del progetto e non sanabili;
 - b) mancata presentazione degli stati di avanzamento tecnici ed economici entro 6 mesi dalle date previste nel piano temporale dello sviluppo del progetto;
 - c) mancata trasmissione della documentazione finale (rapporti tecnici e rendicontazione dei costi) entro 12 mesi dalla data prevista per il termine del Progetto;
 - d) interruzione del programma di sviluppo del Progetto;
 - e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, opportunamente giustificati, o per riscontrata obiettiva impossibilità di ottenere i risultati attesi;
 - f) mancato rispetto delle condizioni sul cumulo del finanziamento di cui all'art. 7, comma 3.
3. In caso di revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 2, l'assegnatario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e sulla base delle verifiche condotte dalla Segreteria Operativa, fermo restando l'opponibilità della garanzia di cui all'art. 8, comma 3, sarà tenuto al pagamento alla CCSE degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del d.lgs. del 31 marzo 1998 n. 123.

Articolo 14

Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto, redatte come definito all'art. 6, dovranno pervenire, a pena di esclusione, con plico anonimo e debitamente sigillato, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla GURI, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante consegna a mano - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, al seguente indirizzo:



Cassa conguaglio per il settore elettrico

**Segreteria Operativa
Via Cesare Beccaria 94
00196 – Roma**

Oltre il termine summenzionato, non si terrà conto di alcuna Proposta di progetto.

2. Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto dagli addetti al protocollo di CCSE e non quello di spedizione.
3. L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CCSE, ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
4. All'esterno del plico debitamente sigillato, dovrà riportarsi la dicitura:
“Selezione dei Progetti di Ricerca di sistema, tipologia b) – D.M. 8 marzo 2006”
5. Tale plico dovrà contenere, oltre alla Proposta di progetto, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun Proponente, formulata secondo le schede allegate (Allegato 2), le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 2, 3 e 4 (Allegato 1), rese ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese da colui che abbia la legale rappresentanza del Proponente o da persona all'uopo abilitata e la firma dovrà essere apposta ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000. Unitamente a detta dichiarazione dovrà essere trasmessa copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del firmatario. In luogo delle suddette dichiarazioni possono essere naturalmente esibiti, come previsto all'art. 4, comma 3, gli omologhi certificati.
7. Resta inteso che sull'ultima pagina di ciascun singolo documento dovrà, comunque, essere apposta la firma del legale rappresentante del Proponente o da persona all'uopo abilitata con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000.
8. Il plico dovrà anche contenere n. 1 copia cartacea di tutta la documentazione prodotta e n. 1 CD-rom (o DVD-rom) contenente copia informatica di tutta la documentazione prodotta.
9. I Proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del CERSE, anche tramite la Segreteria Operativa, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal CERSE medesimo.
10. I Proponenti, dal momento della presentazione della Proposta di progetto, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs n. 196/2003 e successive modificazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
11. Informazioni e chiarimenti sugli atti del presente bando potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: info@ccse.cc. Dette richieste di informazione, formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla GURI. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti verranno inviati all'indirizzo mail dell'impresa richiedente o, se del caso, pubblicati sul sito web della CCSE, all'indirizzo <http://www.ccse.cc>.

Il modello per la predisposizione della Proposta di progetto e gli allegati possono essere scaricati dal sito:

www.ccse.cc

Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI PROGETTO

- a) accordo di collaborazione tra i Proponenti, previsto all'articolo 5, comma 2, ove già sottoscritto alla data di presentazione della Proposta di progetto;
- b) accordo tra i Proponenti, di cui all'articolo 5, comma 3, sottoscritto da tutti i soggetti in data antecedente alla presentazione della Proposta di progetto, relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del programma;

Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera b):

- c) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, attestante l'iscrizione nel registro delle imprese, completo dell'indicazione dei settori di attività in cui opera con relativo nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni;
- d) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 1;
- e) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 2, relativa agli indici di affidabilità economico-finanziaria;
- f) bilanci approvati, ovvero schemi di bilancio o piani revisionali, a seconda dell'ipotesi barrata nella dichiarazione di cui al presente Allegato - Scheda 2, relativi agli esercizi ivi indicati, corredati dalle relative relazioni del titolare del controllo contabile o dalla dichiarazione di conformità del legale rappresentante.

Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1:

- g) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 3, relativa all'adesione al programma.

Per il Capofila, di cui all'art. 5, comma 4:

- h) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 3, relativa alle garanzie in caso di annullamento o riduzione della partecipazione di uno o più Proponenti.

Le imprese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), costituite all'estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, dovranno allegare la documentazione indicata alle lettere c) ÷ f), secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono costituite.

La Segreteria Operativa si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessaria alla verifica dei requisiti di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4.



Scheda 1

DICHIARAZIONE**Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445**

Il sottoscritto, nato a,
 il, residente in, C.F.,
 nella qualità di rappresentante legale dell'impresa,
 natura giuridica, C.F./P.IVA,
 con sede;
 al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA


- a) che l'impresa è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese;
- b) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposta a procedure concorsuali e non è in liquidazione volontaria;
- c) che l'impresa è in regime di contabilità ordinaria;
- d) di non rientrare fra coloro che – avendo ricevuto, anche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 160 del 12/07/2007 – non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;
- e) che l'impresa è in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- f) che l'impresa non si trova nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1/10/2004 C244, ovvero nella condizione di non essere in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo;
- g) di non rientrare in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, della legge n. 575/65 e successive modificazioni.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) n. ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data

(firma)



Scheda 2

DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa all'affidabilità economico-finanziaria

Il sottoscritto, nato a,
 il, residente in, C.F.
 nella qualità di rappresentante legale dell'impresa,
 natura giuridica, C.F./P.IVA
 con sede
 al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

1. che l'impresa presenta gli indici di liquidità, indebitamento e redditività di seguito riportati:

a) indici di liquidità (importi in Euro)

i. indice di liquidità primario

AC/DB

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
AC (Attivo circolante lordo ¹)			
DB (Debiti entro l'esercizio ²)			
Valore dell'indice (%)			

b) indici di indebitamento (importi in Euro)

i. indice di indebitamento c.d. *leverage*

DF/PN

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
DF (Debiti finanziari)			
PN (Patrimonio Netto ³)			
Valore dell'indice (%)			

ii. indice di equilibrio finanziario

(PN+DFL)/(AI+OP)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
PN (Patrimonio Netto)			
DFL (Debiti Finanziari oltre l'esercizio)			
AI (Attivo Immobilizzato)			

¹ Crediti esigibili entro l'esercizio + attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + disponibilità liquide (rif. Bilancio Codice Civile: C II, C III, C IV)

² Debiti esigibili entro l'esercizio (rif. Bilancio Codice civile D)

³ Patrimonio Netto - Azioni proprie riportate nell'attivo dello Stato Patrimoniale



OP (Oneri Pluriennali)			
Valore dell'indice (%)			

iii. indice di incidenza degli oneri finanziari

SGF/RO

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
SGF (Saldo della Gestione Finanziaria)			
RO (Reddito Operativo)			
Valore dell'indice (%)			

c) indici di redditività (importi in Euro)

i. margine di profitto sulle vendite c.d. ROS

RO/VP

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
RO (Reddito Operativo ⁴)			
VP (Valore della Produzione)			
Valore dell'indice (%)			

ii. indici di redditività del capitale c.d. ROE

VP/PNM

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
VP (Valore della Produzione)			
PNM (Patrimonio Netto Medio ⁵)			
Valore dell'indice (%)			

2. che gli indici di cui sopra:

(barrare la casella che interessa)

A. imprese in possesso di dati storici per gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto e tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

- sono stati riportati sulla base dei dati ufficiali dei bilanci approvati dall'assemblea dei soci, relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto con richiesta di contributo, che sono allegati alla presente Proposta di progetto unitamente alle relazioni del soggetto titolare del controllo contabile

B. Imprese in possesso di dati storici per gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto e non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

- Sono stati riportati sulla base dei dati riportati negli schemi di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la Proposta di progetto con richiesta di contributo, che sono allegati alla presente Proposta di progetto unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante sulla loro conformità ai saldi delle scritture tenute in ottemperanza alla norme vigenti

C. Imprese non in possesso di dati storici per tutti gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto e tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

⁴ Valore della produzione – Costi della produzione

⁵ [(Patrimonio netto iniziale – dividendi distribuiti nell'esercizio)+(Patrimonio netto finale)]/2



- sono stati riportati sulla base:
- a. dei dati ufficiali dei bilanci approvati dall'assemblea dei soci relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

.....

che sono allegati alla presente Proposta di progetto unitamente alle/a relazioni/e del soggetto titolare del controllo contabile;

- b. dei dati prospettici relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

.....

D. Imprese non in possesso di dati storici per tutti gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto e non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

- sono stati riportati sulla base:
- a. dei dati riportati negli/nello schemi/a di bilancio relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

allegati/o alla presente Proposta di progetto unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante sulla loro conformità ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti;

- b. dei dati prospettici relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

.....

riportati nel piano revisionale firmato dal legale rappresentate allegato alla presente Proposta di progetto.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) n. ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

firma



Scheda 3

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGRAMMA
Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto, nato a,
 il, residente in, C.F.,
 nella qualità di rappresentante legale di/del,
 natura giuridica, C.F./P.IVA,
 con sede

DICHIARA

la disponibilità del suddetto/a organismo di ricerca/impresa a collaborare alla realizzazione del programma di ricerca e sviluppo presentato nell'ambito del bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, di cui al D.M. 23 marzo 2006, relativo al progetto:

.....,
 avente come Capofila:,
 nei termini previsti dalla proposta tecnica allegata alla Proposta di progetto con richiesta di contributo.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma



Scheda 4

DICHIARAZIONE

**Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa alle garanzie in caso di annullamento o riduzione
della partecipazione di uno o più Proponenti**

Il sottoscritto, nato a,
il, residente in, C.F.,
nella qualità di rappresentante legale dell'impresa,
natura giuridica, C.F./P.IVA,
con sede;
Capofila della Proposta di progetto

DICHIARA

di garantire la totale copertura finanziaria, organizzativa e tecnico-scientifica del progetto, nel caso in cui sia accordato il contributo relativo alla Proposta di progetto sopra nominata, se uno o più Proponenti dovessero annullare o ridurre la loro partecipazione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) n. ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma



Titolo del progetto Acronimo

**BANDO DI GARA PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI
INTERESSE GENERALE PER IL SISTEMA ELETTRICO DI CUI AL D.M. 8 MARZO
2006**

PROPOSTA DI PROGETTO

**Parte A – Informazioni generali sulla proposta di progetto e sui
proponenti**

Nota:

Sono riportati 3 gruppi di schede per la presentazione delle proposte di progetto: A (Informazioni generali sulla proposta di progetto e sui proponenti), B (Proposta tecnico-scientifica), C (Costi/schede economiche). Le schede economiche sono fornite in un file Excel separato.

In caso di necessità, le suddette schede (A, B, C) possono essere duplicate. In tal caso, occorrerà nominare le nuove pagine come A1/1, A1/2, ecc.



Scheda A1

DATI GENERALI DEL PROGETTO

Titolo del progetto (max 150 car.):

Acronimo (max 15 car.):

Data di inizio: Data di fine: Durata in mesi:

PROPONENTI

Nome del Proponente/Capofila (1):

Nome del Proponente (2):

Nome del Proponente (3):

Nome del Proponente (4):

Nome del Proponente (5):

(se necessario, continuare)

COSTO DEL PROGETTO E CONTRIBUTO RICHIESTO
--

Costo complessivo del progetto: €

Costi ammissibili del progetto: €

- Ricerca Industriale: €

- Sviluppo Sperimentale: €

Massimo contributo ammissibile: €

Rinuncia parziale al contributo: % del contributo

Contributo richiesto: € (pari al % dei costi ammissibili)

TEMA DI RICERCA AL QUALE SI RIFERISCE LA PROPOSTA DI PROGETTO
--

(deve essere indicato un solo tema)

Area:

Gruppo tematico:

Tema di ricerca:



Scheda A2

Progetto*:

PROFILO DI CAPOFILA / PROPONENTE

Nome abbreviato:

Denominazione:

Sede legale:

Numero di dipendenti:

- di cui coinvolti nel progetto:

L'organizzazione è indipendente? (SI o NO):

- In caso negativo, indicare la denominazione dei detentori di quote superiori al 25%:

Referente

Cognome: Nome: Titolo:.....

Funzione:

tel.: fax: e-mail:

Responsabile scientifico (allegare curriculum vitae e pubblicazioni)

Cognome: Nome: Titolo:.....

Funzione:

tel.: fax: e-mail:

Elementi per la qualificazione tecnico-scientifica sul tema (max 800 car. per voce)

- settori in cui svolge attività di ricerca ed in particolare le aree trattate nel settore elettrico;
- strutture di ricerca aziendali, presenti sul territorio nazionale (riportare: l'ubicazione della/e struttura/e coinvolte, i laboratori con il valore approssimato delle attrezzature, numero di addetti di ricerca ed il numero totale dei dipendenti dell'impresa);
- attività svolta e/o in corso nell'Area di ricerca in cui si propone la presente Proposta di progetto (elencare progetti, pubblicazioni, brevetti);

* Acronimo



Scheda A2/segue

Progetto:

- d) presenza di proprio personale (ricercatori) in organismi di Ricerca / Normativa nazionale ed internazionale;
- e) Progetti di ricerca nazionali e internazionali (soprattutto europei) partecipati negli ultimi 5 anni;
- f) ogni elemento ritenuto utile allo scopo.



PROPOSTA DI PROGETTO

Parte B – Proposta tecnico-scientifica



Scheda B1

Progetto:

SINTESI DEL PROGETTO / EXECUTIVE SUMMARY

(in lingua italiana e in lingua inglese; max 1 pagina + 1 pagina)

Descrivere sinteticamente il progetto, specificando:

- a. obiettivi del progetto;*
- b. attività e risorse coinvolte;*
- c. ruolo dei Partecipanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto;*
- d. principali risultati attesi;*
- e. benefici attesi per gli utenti del sistema elettrico nazionale;*
- f. previsione delle ricadute applicative e/o della industrializzazione dei risultati comprensive degli eventuali benefici economico-finanziari derivanti dall'utilizzazione dei risultati del progetto;*
- g. possibilità di diffusione dei risultati o richiesta di privativa.*



Scheda B2

Progetto:

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO**1. Inquadramento del Progetto nello stato dell'arte**

Specificare:

- a. stato dell'arte nazionale ed internazionale sul tema della Proposta di progetto;
- b. obiettivi scientifici e tecnologici e progressi attesi rispetto allo stato dell'arte (carattere innovativo del progetto);
- c. eventuali collegamenti con altri progetti in corso e/o altri soggetti operativi sullo stesso tema.

2. Obiettivi e risultati

Specificare e descrivere:

- a. obiettivi del Progetto;
- b. principali risultati attesi;
- c. modalità di verifica sull'esito del Progetto

3. Fattibilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria

Dare evidenza che le assunzioni e gli scopi del Progetto sono realistici.

Specificare e descrivere:

- a. principali problemi da affrontare e metodologie, tecniche ed eventuali sperimentazioni che si intendono adottare per la loro soluzione;
- b. piano economico-finanziario che evidenzia anche la struttura della copertura finanziaria dei costi a carico dei Proponenti.

4. Impatto sul sistema elettrico e benefici attesi

Specificare:

- a. l'impatto del Progetto sul sistema elettrico nazionale;
- b. i benefici per gli utenti del sistema elettrico nazionale derivanti dal raggiungimento degli obiettivi del Progetto, specificando, per quanto riguarda i risultati ottenuti, la natura applicativa e le prospettive di utilizzo a breve, medio e lungo termine;
- c. previsione delle ricadute applicative e/o della industrializzazione dei risultati, comprensive degli eventuali benefici economico-finanziari per i Proponenti derivanti dall'utilizzazione dei risultati del Progetto.

5. Risultati e loro diffusione

Descrizione dei risultati finali e relativa documentazione.

Indicare la possibilità di diffusione dei risultati o richiesta di privativa.



Scheda B3

Progetto:

PIANO DI LAVORO

Piano organizzativo, ruolo dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e attribuzione dei compiti, contenuti dell'accordo relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del Progetto sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti, di cui al punto b) dell'Allegato 1, piano temporale di realizzazione, diagramma complessivo tipo GANTT articolato per ogni work-package (WP), e se possibile linee di attività (LA) (indicare i check points verificabili nella prospettiva di verifiche intermedie).

Articolazione in WP e LA, descrizione dei WP e dei risultati attesi per ogni WP, descrizione delle LA, individuazione delle relative tipologie di attività: ricerca industriale (RI) o sviluppo sperimentale (SS).

L'articolazione del progetto può fermarsi al livello degli WP; il secondo livello (LA) diventa necessario quando sullo stesso WP collaborano diversi Partecipanti o quando sussistono attività di diversa classificazione: RI o SS, o se ritenuto necessario dal proponente.

La descrizione dei risultati attesi da un WP (o LA) è necessaria anche per consentire le verifiche intermedie.

Descrizioni dei Work package

WP1 Titolo:
Responsabile*
Data inizio data fine
Tipologia di attività (RI o SS)*:
Costo totale
Descrizione dell'attività:
.....
Prodotti/Outputs/Deliverables
.....
Documentazione:
.....
WP2 Titolo:
WP... ..

* Indicare il Proponente responsabile per il WP. Coincide con il soggetto attuatore, nel caso il WP non sia articolato in LA.

* Solo nel caso che il WP non sia articolato in LA.



Scheda B3/segue

Progetto:

Descrizioni delle Linee di attività *

WP1-LA1 Titolo:

 Responsabile/soggetto attuatore *

 Data inizio data fine

 Tipologia di attività (RI o SS):

 Costo

 Descrizione dell'attività:

 Prodotti/Outputs/Deliverables

WP1-LA2 Titolo:

WP1-LA

* Queste informazioni vanno fornite solo nel caso in cui sia necessaria l'articolazione dei WP in Linee di Attività.

* Indicare il Proponente responsabile per la Linea di Attività.



PROPOSTA DI PROGETTO

Parte C – Costi/Schede economiche



Schede/Tabelle C1-C...XXXX

Progetto:

PROPOSTA ECONOMICO-FINANZIARIA / COSTI

La compilazione delle schede economiche - disponibili in formato Excel sul sito www.ccse.cc e riportate nel seguito a titolo esemplificativo - è necessaria e sufficiente per fornire i dati relativi alla determinazione dei costi necessari per lo svolgimento delle attività del progetto.

Le schede e i dati ivi contenuti devono essere congruenti con le informazioni riportate in Allegato 2.

L'esposizione dei costi del progetto deve essere dettagliata per le voci di spesa di cui al punto 2 dell'Allegato 3 al Bando, oltre che per Proponente e per tipologia di ricerca.

E' inoltre possibile fornire qualsiasi informazione di carattere economico-finanziario, aggiuntiva rispetto alle informazioni contenute nelle schede economiche, ritenuta utile al fine di consentire la verifica dell'ammissibilità, congruenza e pertinenza dei costi preventivati o ad altri fini.



Schede/Tabelle CI-C...XXXX

Progetto:

PROPOSTA ECONOMICO-FINANZIARIA / COSTI

La compilazione delle schede economiche - disponibili in formato Excel sul sito www.ccse.cc e riportate nel seguito a titolo esemplificativo - è necessaria e sufficiente per fornire i dati relativi alla determinazione dei costi necessari per lo svolgimento delle attività del progetto.

Le schede e i dati ivi contenuti devono essere congruenti con le informazioni riportate in Allegato 2.

L'esposizione dei costi del progetto deve essere dettagliata per le voci di spesa di cui al punto 2 dell'Allegato 3 al Bando, oltre che per Proponente e per tipologia di ricerca.

E' inoltre possibile fornire qualsiasi informazione di carattere economico-finanziario, aggiuntiva rispetto alle informazioni contenute nelle schede economiche, ritenuta utile al fine di consentire la verifica dell'ammissibilità, congruenza e pertinenza dei costi preventivati o ad altri fini.



ALLEGATO 3

CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI

(I criteri di seguito elencati per la rendicontazione dei costi sono da osservare già in fase di preventivo della Proposta di progetto)

1. Criteri generali

- 1) I costi dovranno essere direttamente connessi con i progetti di ricerca ammessi a contribuzione ed essere effettivamente sostenuti durante il periodo di realizzazione del progetto medesimo e comprovati mediante la presentazione delle relative fatture/note di addebito.
- 2) I costi dovranno derivare dalla documentazione probatoria relativa, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto.
- 3) I costi dovranno essere congrui, in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato e rispettare i principi di una corretta gestione finanziaria per quanto riguarda il rapporto costi/benefici. In particolare dovranno essere:
 - adeguati qualitativamente e quantitativamente al progetto ed alle risorse professionali allo stesso dedicate;
 - proporzionati rispetto al totale della spesa sostenuta.
- 4) Qualora un bene venga acquisito utilizzando la formula del *leasing*, sarà riconosciuto l'importo corrispondente alla durata del suo utilizzo nell'ambito del progetto.
- 5) I costi afferenti le diverse tipologie di spesa dovranno considerarsi al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione della dichiarazione periodica; dovranno considerarsi, al contrario, comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
- 6) In fase di valutazione sarà verificato che per la selezione di eventuali soggetti fornitori di prestazioni e beni siano state adottate, ove applicabili, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi previste dai regolamenti interni, nel rispetto della normativa europea e nazionale.
- 7) Al fine dell'accettazione sarà verificato che alla rendicontazione sia allegata un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal rappresentante legale dell'affidatario (o suo delegato), ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle conseguenze penali relative a dichiarazioni mendaci, attestante:
 - che per il progetto non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi e/o contributi, (europei, nazionali, regionali, ecc.), ovvero, in caso di contribuzione aggiuntiva, la quota di finanziamento ottenuta.
- 8) Non saranno riconosciuti in nessun caso i costi relativi a mobili ed arredi, mentre gli interventi di adeguamento edilizio potranno essere riconosciuti solo nel caso in cui fossero effettivamente indispensabili per le finalità del progetto ammesso alla contribuzione e comunque fossero stati previsti in fase di preventivo.



- 9) Tutte le attività del Progetto devono essere imputate ad una delle categorie di R&S, Ricerca Industriale o Sviluppo sperimentale, previste dalla vigente Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.
- 10) I costi devono essere chiaramente attribuibili ad una delle voci di spesa specificate al punto 2, sub lettere A+E.

2. Costi ammissibili e criteri per le singole voci di spesa

A. Personale

a.1 Personale dipendente

Questa voce comprende il personale a tempo indeterminato in organico, purché impiegato per il progetto di ricerca.

Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa e sarà valorizzato come appresso indicato:

- per ogni unità di personale impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti) diviso per le ore lavorative teoriche annue.
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo effettivo orario lordo per le ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa per ciascuna linea di attività. Tale attestazione dovrà trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo dell'Ente o società.

Sarà, in ogni caso possibile usare il costo medio della categoria di appartenenza, soprattutto in fase di preventivo.

a.2 Personale con contratto flessibile

Questa voce comprende il personale che risulta titolare di contratto a tempo determinato, a progetto, co.co.co. e con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato, (inclusi dottorati, assegni di ricerca e le borse di studio), direttamente impiegato nelle attività del progetto.


Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Il costo relativo sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto a.1.

B. Spese generali supplementari

Sotto questa voce saranno compresi, in generale, tutti i costi comunque connessi con l'attività del progetto di ricerca e non imputabili ad altre voci di spesa, ma che sono indispensabili per consentire l'operatività del personale addetto al progetto di ricerca.

L'importo della voce in oggetto, sarà ammesso nella misura massima del 60% dell'ammontare dei costi per il personale, di cui al precedente punto A. Sino a tale importo le spese generali, pur potendo essere oggetto di eventuale verifica a campione,



non dovranno essere specificate nella rendicontazione. Dovrà, invece, essere presentato il dettaglio di tali spese nel caso queste superino il 60% dell'ammontare dei costi per il personale, al fine di effettuare un controllo di ammissibilità. Rientrano nelle spese generali i costi completi di viaggio e missione.

C. Costi delle attrezzature e delle strumentazioni

In questa voce dovranno essere inserite le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software di nuovo acquisto e "nuovi di fabbrica", indispensabili per il progetto, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto, che possono essere acquisite e/o utilizzate con diverse modalità e criteri e precisamente:

- il costo delle attrezzature, delle strumentazioni e dei prodotti software di nuovo acquisto, da utilizzare esclusivamente per il progetto, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, sarà determinato in base alla fattura, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Il costo può essere imputato totalmente ove il bene sia utilizzabile esclusivamente per la realizzazione del progetto o, in caso contrario, applicando un criterio massimo di ammortamento, come sarà indicato successivamente in bilancio;
- per le attrezzature e le strumentazioni ed i prodotti software di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario, ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

D. Costi di esercizio

In questa voce dovranno essere inserite le spese relative ai materiali, forniture e prodotti analoghi, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto.

Non rientrano invece nella voce, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, materiale di consumo per computer e stampanti ecc..


I costi di esercizio saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte).

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

E. Attività di ricerca commissionate all'esterno (costi per acquisizione competenze tecniche)

e.1 Ricerca contrattuale

In questa voce dovranno essere rendicontati i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido.



e.2 Consulenze scientifiche

In questa voce dovranno essere rendicontati i costi relativi ai servizi di consulenza ed ai servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Tali costi devono far riferimento a prestazioni a carattere prettamente scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche) e regolate da apposito atto di impegno valido (lettera di incarico e relativa fattura a saldo), sottoscritto dal professionista ed, in caso di ente pubblico, in linea con le norme relative alla valutazione di comparabilità dei *curricula* ed alla qualificazione professionale.



Bando Ricerca di sistema elettrico - Allegato 2 - Scheda C1 - Riepilogo schede economiche

Progetto:

Voci di spesa	Costi totali	Costi per attività di		Contributo ammissibile	Rinuncia % al contributo	Contributo richiesto
		Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale			
A. Personale	0,00			0,00		
B. Spese generali supplementari	0,00			0,00		
C. Attrezzature e strumentazioni	0,00			0,00		
D. Costi di esercizio	0,00			0,00		
E. Attività di ricerca esterne (acquisizione competenze tecniche)	0,00			0,00		
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Tutti gli importi sono in Euro



Bando Ricerca di sistema elettrico - Schede economiche - Allegato 2 - Scheda C4

Progetto:

Costi diretti del personale								
WP	LA	Proponente (nome abbreviato)	Categoria di appartenenza del personale	Unità di personale coinvolte	Costo effettivo orario lordo *	Ore lavorative totali dedicate al progetto	Anni uomo	Costo imputato al progetto
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
			Totale:	0		0	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
			Totale:	0		0	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
			Totale:	0		0	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
			Totale:	0		0	0,00	0,00
TOTALI:								

* Costo effettivo annuo lordo / monte ore di lavoro convenzionale
Ove necessario, aggiungere o cancellare righe



Bando Ricerca di sistema elettrico - Schede economiche - Allegato 2 - Scheda C5

Progetto:

Costi delle attrezzature e delle strumentazioni						
WP	LA	Proponente (nome abbreviato)	Descrizione attrezzature/strumentazione	Costo	Imputazione al progetto [%]	Costo imputato al progetto
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totale:	0,00		0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totale:	0,00		0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totale:	0,00		0,00
						0,00
						0,00
			Totale:	0,00		0,00
			TOTALI:			

Ove necessario, aggiungere o cancellare righe




Bando Ricerca di sistema elettrico - Schede economiche - Allegato 2 - Scheda C6

Progetto:

Costi di esercizio						
WP	LA	Proponente (nome abbreviato)	Descrizione materiali/forniture/prodotti	Costo	Imputazione al progetto [%]	Costo Imputato al progetto
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	0,00		0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	0,00		0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	0,00		0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	0,00		0,00
			TOTALI:			

Ove necessario, aggiungere o cancellare righe



Bando Ricerca di sistema elettrico - Schede economiche - Allegato 2 - Scheda C7

Progetto:

Attività di ricerca commissionate all'esterno (costi per acquisizione competenze tecniche)			
WP	LA	Proponente (nome abbreviato)	Descrizione attività di ricerca contattuale/consulenza scientifica
			Totale:
			0,00
			Totale:
			0,00
			Totale:
			0,00
			Totale:
			0,00
			TOTALI:

Ove necessario, aggiungere o cancellare righe

09A02795

